

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, il punto 1, primo comma, dell'articolo 8 e il punto 4 dell'articolo 8,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽³⁾ fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4.
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato.
- (3) L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Esso definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità.
- (4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (5) Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

- (6) L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate, da tutto il suo territorio, le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A».
- (7) L'Ucraina figura inoltre nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati, da tutto il suo territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame.
- (8) Il 30 novembre 2016 l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerata indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie dell'Ucraina non sono quindi più in grado di rilasciare certificati veterinari per le partite di pollame e prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione europea.
- (9) Successivamente, il 4 gennaio 2017, l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate in altre due regioni del suo territorio. Le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno confermato di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.
- (10) L'Ucraina ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale esame, nonché delle garanzie fornite dall'Ucraina, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione alle zone colpite da HPAI, che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.
- (11) Inoltre, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona dell'Ucraina colpita da HPAI e che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come elencato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (12) Il regolamento (CE) n. 798/2008 e la decisione 2007/777/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, 1 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

(1) Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, la seguente nuova voce relativa all'Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Russia e quella relativa agli Stati Uniti:

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
«Ucraina	UA	01/2016	L'intero paese
	UA-1	01/2016	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2
	UA-2	01/2016	I territori dell'Ucraina che figurano alla voce UA-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella.»

(2) Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capriini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«UA	Ucraina UA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
	Ucraina UA-1	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Ucraina UA-2	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX»

ALLEGATO II

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«UA — Ucraina	UA-0	L'intero paese	EP, E							
	UA-1	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2	WGM							
			POU, RAT							
	UA-2	Zona dell'Ucraina corrispondente a:								
	UA-2.1	Regione (oblast) di Kherson	WGM		P2	30.11.2016				
			POU, RAT		P2	30.11.2016				
	UA-2.2	Regione (oblast) di Odessa	WGM		P2	4.1.2017				
			POU, RAT		P2	4.1.2017				
	UA-2.3	Regione (oblast) di Chernivtsi	WGM		P2	4.1.2017				
			POU, RAT		P2	4.1.2017»				